



Istituto Tecnico Superiore

I T S

MOBILITÀ SOSTENIBILE.

AEROSPAZIO/MECCATRONICA

Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – AEROSPAZIO/MECCATRONICA

Fondo di dotazione euro 109.000

Codice fiscale 97734420017

Sede legale: Via Braccini, 17 - Torino

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

EX ART. 48 E SS D.LGS. N. 36/2023, E SS.MM.II.

APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA

DEL 20.05.2024

INDICE

TITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI	3
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 3 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....	4
ART. 4 – VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO	5
ART. 5 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	5
TITOLO II – ITER PROCEDIMENTALE.....	7
ART. 6 – PREVISIONI GENERALI	7
ART. 7 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E CONTROLLO	7
ART. 8 – RUP.....	8
ART. 9 – AFFIDAMENTO DIRETTO.....	8
ART. 10 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIO BANDO	10
ART. 11 – SUBAPPALTO	10
ART. 12 – FORMA DEL CONTRATTO – ORDINE.....	11
ART. 13 – MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	12
ART. 14 – VERIFICHE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI E CONTROLLI A CAMPIONE.....	12
TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIALI	13
ART. 15 – DOCENZE	13
ART. 16 – INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SERVIZI SCOLASTICI.....	13
TITOLO IV – NORME FINALI	15
ART. 17 – ATTESTAZIONE E BENESTARE AL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE	15
ART. 18 – ONERI FISCALI.....	15
ART. 19 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO.....	15

TITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento (di seguito anche “Regolamento”) disciplina le procedure per l’acquisto di lavori, servizi, forniture di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” – di seguito anche “Codice”), di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 48 ss. del Codice. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 225 del Codice con particolare riferimento agli affidamenti finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR, PNC e Programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE, nonché agli incarichi di progettazione già formalizzati alla data del 1° luglio 2023.

2. Le soglie di rilevanza comunitaria nei settori ordinari in cui opera la Fondazione sono:

- a) € 140.000,00 per gli appalti di forniture, servizi e per i concorsi di progettazione;
- b) € 5.382.000,00 per gli appalti di lavori;
- c) € 750.000,00 per i servizi elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE servizi sanitari, servizi sociali, servizi legali, ecc.).

3. Le soglie sopra indicate si adeguano automaticamente a quelle dell’art. 14 del Codice come rideterminate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

4. L’affidamento degli appalti è consentito nei limiti della qualificazione (art. 63 comma 2 del Codice) conseguita dalla Fondazione. In caso di mancata qualificazione come stazione appaltante, ai sensi dell’art. 63 del Codice, la Fondazione procede ai sensi di quanto consentito dall’art. 62, co. 6 del Codice.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Nelle procedure oggetto di Regolamento la Fondazione si conforma ai principi:

a. del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione, che implica la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

b. di tempestività, che impone di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

c. di correttezza, che richiede una condotta improntata a lealtà e buona fede, sia nella fase della selezione che in quella dell’esecuzione;

d. di concorrenza, che comporta l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte degli operatori potenzialmente interessati;

e. di reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;

f. di economicità, che implica l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

g. di efficacia, che implica congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

h. di non discriminazione e parità di trattamento, che impongono una valutazione imparziale delle offerte e l’eliminazione di ingiustificati ostacoli alla partecipazione;

i. di trasparenza dell’azione amministrativa;

- j. di proporzionalità, che impone l'adeguatezza dell'azione rispetto alla finalità e all'entità dell'affidamento, favorendo la partecipazione anche di micro, piccole e medie imprese senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni;
- k. di conservazione dell'equilibrio contrattuale, il quale implica che se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l. di rotazione, nei termini di cui al successivo art. 3;
- m. di sostenibilità energetica e ambientale, con applicazione dei criteri ambientali minimi ove adottati dal Ministero competente nei settori oggetto di affidamento;
- n. di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità;
- o. di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, assicurando idonea vigilanza sulle misure adottate;
- p. di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n.82/2005, e ss.mm.ii., che garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

ART. 3 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Il principio di rotazione impone di favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto e nel contrastare l'ingiustificato consolidarsi di rapporti solo con alcuni di essi.
2. Il principio di rotazione si applica, con riferimento agli affidamenti e agli inviti:
 - in relazione ad affidamenti rientranti nello stesso settore merceologico (forniture); nella stessa categoria di opere (lavori) o nello stesso settore di servizi e nella medesima fascia di valore economico, come definita al successivo comma 3;
 - con riferimento alla procedura in corso e a quella immediatamente precedente e comporta, di regola, il divieto di coinvolgimento degli operatori economici aggiudicatari nella precedente procedura.
3. In caso di acquisti di forniture, servizi e lavori ripetitivi o comunque appartenenti al medesimo settore merceologico o categoria, considerata la natura e l'entità di quelli di regola effettuati dalla Fondazione e in accordo con l'art. 49, comma 3 del Codice, il principio di rotazione si applica:
 - per servizi e forniture all'interno delle seguenti fasce di valore:
 - a. $\geq 5.000,00$ e $< \text{Euro } 20.000,00$;
 - b. $\geq \text{Euro } 20.000,00$ e $< \text{Euro } 75.000,00$;
 - c. $\geq \text{Euro } 75.000,00$ e $< \text{Euro } 140.000,00$;
 - per lavori, all'interno delle fasce di valore corrispondenti a quelle delle classifiche di cui all'art. 2 comma 4 dell'allegato II.12 del Codice, sino all'importo corrispondente alla soglia comunitaria.
4. Il principio di rotazione non si applica:
 - a) in caso di ricorso a procedure ordinarie ai sensi del Codice o comunque aperte al mercato, senza limitazioni per gli operatori interessati;
 - b) per acquisti aventi il medesimo oggetto di importo complessivo inferiore a Euro 5.000,00, fermo il divieto di artificioso frazionamento, escluso il caso in cui ragioni oggettive lo giustificino;

- c) in tutti i casi in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 76 del Codice per l'affidamento a unico operatore ovvero al medesimo operatore già affidatario nella precedente procedura;
- d) in via di motivata eccezione, quando ricorrano i presupposti di seguito elencati e che giustificano nuovo affidamento a favore del contraente uscente o il suo reinvito alla nuova procedura:
- effettiva assenza di alternative ed elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti);
 - stretta complementarietà con pregressi incarichi già espletati con elevato grado di soddisfazione per la Fondazione, tale che il ricorso a diverso operatore determinerebbe per la Fondazione sproporzionato e ingiustificato aggravio di tempi e costi, da valutare considerando ogni ricaduta, in termini economici e/o funzionali, anche indiretta.

ART. 4 – VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

1. Il valore stimato dell'affidamento è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice.
2. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, premi e pagamenti esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
3. L'importo stimato di un appalto o di una concessione non può essere calcolato con un metodo che eviti l'applicazione delle disposizioni del Codice, ovvero artificialmente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del Regolamento.
4. Fermo quanto previsto dagli atti di programmazione, non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo occorrenti per l'intero anno.

ART. 5 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Fermi gli eventuali obblighi di aderire alle convenzioni Consip (ove disponibili) e salvo il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), in conformità all'art. 50 del Codice per gli acquisti oggetto del Regolamento e sempreché l'acquisto non presenti interesse transfrontaliero certo, la Fondazione applica le seguenti procedure e termini:

Tipologia	Valore	Tipo di procedimento	Tempi massimi per l'affidamento/ l'aggiudicazione	Termini per la stipulazione del contratto
a. lavori	< 150.000,00	affidamento diretto	/	/
b. servizi e forniture	< 140.000,00	affidamento diretto	/	/
c. lavori	≥ 150.000,00 e sino a 1.000.000,00	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori	OEPV 4 mesi / minor prezzo 3 mesi	30 gg dall'aggiudicazione
c.1 servizi e forniture	= a 140.000,00 / ≥ 140.000,00 sino a 750.000,00 per servizi sociali e assimilati	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori	OEPV 4 mesi / minor prezzo 3 mesi	30 gg dall'aggiudicazione

d. lavori	≥ 1.000.000 sino a soglia comunitaria	Procedura negoziata senza bando, previa	OEPV 4 mesi / minor prezzo 3 mesi	30 gg dall'aggiudicazione
		consultazione di almeno 10 operatori		

2. Per gli affidamenti di lavori di importo > 1.000.000 sino alla soglia comunitaria, resta ferma la facoltà, previa disposizione del Direttore, in sua mancanza, del Presidente, che deve essere motivata in ordine all'esigenza di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza e all'assenza di pregiudizio conseguente ai maggiori tempi di conclusione, di ricorrere alle procedure ordinarie delineate dal Codice per gli affidamenti sopra soglia.

3. La cauzione provvisoria ex art. 106 del Codice non è richiesta nelle procedure di affidamento diretto e può essere richiesta, in misura non superiore all'1% dell'importo previsto per il contratto, in caso di procedura negoziata in presenza di particolari esigenze. In casi debitamente motivati è facoltà della Fondazione non richiedere la cauzione definitiva, la quale, quando è richiesta, è pari al 5% del valore contrattuale.

4. Per l'affidamento di prestazioni ripetitive aventi carattere omogeneo, le procedure di cui al presente articolo, entro i rispettivi limiti di importo, possono avere a oggetto accordi quadro della durata massima di 4 anni da concludere con un solo operatore, contenenti le condizioni contrattuali dei contratti applicativi. Gli atti di affidamento e/o delle procedure negoziate prevedranno che l'accordo quadro non vincola la Fondazione alla stipula dei contratti applicativi (salvo, ove occorra, il primo da sottoscrivere contestualmente all'accordo quadro), i quali saranno stipulati solo ove ricorrano l'esigenza e la relativa copertura finanziaria, fino alla concorrenza massima dell'importo determinato nell'accordo medesimo e in caso di pieno gradimento delle prestazioni già svolte dall'operatore.

TITOLO II – ITER PROCEDIMENTALE

ART. 6 – PREVISIONI GENERALI

1. Le procedure di affidamento diretto e negoziate sono svolte preferibilmente mediante ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip, ferma in ogni caso l'indicazione, nella determina di autorizzazione, dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori consultati o da invitare.

2. La Fondazione, in particolare, può ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito anche "MEPA").

3. Il ricorso al MEPA è escluso, salvo diversa determinazione del Responsabile Unico di Progetto (di seguito "RUP") di cui al successivo art. 8:

- laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sul MEPA;
- nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori alle soglie per l'affidamento diretto;
- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;
- nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle offerte dei fornitori del MEPA o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria alla Fondazione.

4. Il MEPA viene comunque tenuto presente, ove possibile, ai fini della verifica della congruità e convenienza dei prezzi.

5. Le indagini di mercato ai fini delle procedure oggetto di Regolamento sono svolte mediante pubblicazione di avviso sul suo sito istituzionale della Fondazione e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un periodo minimo di quindici giorni, salvo motivate ragioni di urgenza. L'avviso indica il valore dell'affidamento e gli elementi essenziali del contratto ovvero riporta in allegato il capitolato speciale di appalto, i requisiti di idoneità professionale economica/finanziaria e tecnica richiesti, il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata, i criteri di selezione degli operatori da invitare. In alternativa, l'indagine può essere effettuata mediante consultazione di cataloghi del mercato elettronico di altre stazioni appaltanti o fornitori esistenti, formalizzandone i risultati.

6. Gli elenchi di operatori ai fini delle procedure oggetto di Regolamento sono costituiti sulla base di avviso pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, che indica i requisiti generali, le modalità di selezione degli operatori da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo e relativi requisiti.

7. Nel caso in cui, in ragione della natura delle prestazioni, la prossimità dell'operatore incida in misura significativa sull'efficienza dell'esecuzione, ai fini dell'affidamento diretto o dell'invito alle procedure negoziate, possono essere selezionati gli operatori con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento, dando atto delle ragioni del criterio seguito.

8. Ferma l'avvenuta adozione della determina di autorizzazione all'acquisto ovvero di aggiudicazione, e previa verifica dei requisiti ove prescritta, il RUP può sempre autorizzare la consegna in via d'urgenza.

ART. 7 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E CONTROLLO

1. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e ss. del Codice. La Fondazione può richiedere requisiti di idoneità, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria

adeguati all'oggetto e all'importo dell'affidamento. In ogni caso è richiesto il possesso di documentate esperienze analoghe.

2. Per gli affidamenti diretti di importo fino a Euro 40.000,00 il regime del controllo è semplificato. La Fondazione richiede agli operatori economici di fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti richiesti.

3. In sede di prima applicazione del Regolamento, la Fondazione procede a effettuare la verifica di una dichiarazione ogni 10 affidamenti. Qualora la dichiarazione oggetto di verifica sia riferita al medesimo operatore già sottoposto al controllo nella precedente sessione si procederà nei confronti dell'affidatario immediatamente successivo.

4. A decorrere dal 2024 la verifica è effettuata secondo le modalità predeterminate dal Direttore ovvero dalla persona incaricata dal Consiglio di Amministrazione, di anno in anno, nel rispetto di quanto previsto dal Codice.

ART. 8 – RUP

1. Ogni procedura di acquisto di lavori, servizi e forniture viene autorizzata nell'ambito e nei limiti delle spese previste dalla pianificazione annuale della Fondazione, nell'ambito del piano delle attività approvato dal Consiglio di Amministrazione, e suoi aggiornamenti, fatti salvi gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 140 del Codice.

2. Il RUP è nominato dal Direttore o, in sua mancanza, dal Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del Codice.

3. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio del procedimento, l'incarico è svolto dal Direttore ovvero, in mancanza del Direttore, dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

4. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, assicura il completamento del procedimento nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice. La Fondazione può istituire una struttura di supporto al RUP, e può destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

5. Il nominativo del RUP dovrà essere sempre indicato nella richiesta di preventivo, nell'avviso di indizione della procedura negoziata, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

6. Si effettuano gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del Codice, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice medesimo il quale, nel caso di procedure negoziate, deve contenere anche l'indicazione degli operatori invitati.

7. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione successiva, in ordine agli atti direttamente compiuti nonché agli atti di procedura trasmessigli dal RUP ai sensi del Regolamento.

ART. 9 – AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Agli acquisti di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. a) e b), effettuati mediante affidamento diretto tramite ricorso al MEPA o altra piattaforma indicata nella documentazione della procedura, in caso di lavori/servizi/forniture a catalogo con caratteristiche standard, fermo il principio di rotazione nei termini indicati dal precedente art. 3, si procede mediante:

- a) verifica da parte del RUP del minor prezzo e acquisizione del CIG/SmartCIG;

- b) trasmissione al Direttore ovvero in sua mancanza - o nel caso in cui le funzioni di RUP siano in capo al Direttore - al Presidente di: dichiarazione del RUP di assenza di conflitti di interessi; bozza di determina in cui siano individuati l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale contenente l'autorizzazione all'acquisto dei lavori/servizi/forniture e la conferma della nomina del RUP;
- c) previa verifica dei requisiti dell'operatore, come stabilito dall'art. 7 del Regolamento, stipulazione del contratto.

2. Agli acquisti di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. a) e b), effettuati mediante affidamento diretto tramite ricorso al MEPA o altra Piattaforma indicata nella documentazione della procedura, in caso di lavori/servizi/forniture con caratteristiche particolari o non standard, si procede mediante:

- a) determinazione da parte del RUP dell'importo massimo stimato, anche, ove occorra, all'esito delle indagini di mercato di cui all'art. 6 del Regolamento;
- b) acquisizione del CIG/SmartCIG e richiesta di offerta inferiore all'importo massimo stimato, fermo il rispetto del principio di rotazione, e comunicazione al Direttore ovvero - in sua mancanza o nel caso in cui le funzioni di RUP siano in capo al Direttore - al Presidente, dell'offerta e trattativa diretta con l'operatore individuato;
- c) trasmissione al Direttore ovvero - in sua mancanza o nel caso in cui le funzioni di RUP siano in capo al Direttore - al Presidente, della dichiarazione e della bozza di determina aventi i contenuti di cui al precedente comma 1 lett. b);
- d) autorizzazione del Direttore ovvero - in sua mancanza o nel caso in cui le funzioni di RUP siano in capo al Direttore - del Presidente a procedere all'affidamento e conferma della nomina del RUP;
- e) previa eventuale verifica dei requisiti dell'operatore, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento, stipulazione del contratto.

3. Agli acquisti di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. a) e b), effettuati mediante affidamento diretto senza ricorso al MEPA o altra piattaforma indicata nella documentazione della procedura la Fondazione procede in autonomia con le seguenti modalità:

- per l'individuazione dell'operatore la Fondazione può svolgere indagini esplorative o consultare listini e cataloghi, acquisire informazioni, dati, documenti da internet o da amministrazioni pubbliche, al fine di conoscere le soluzioni presenti sul mercato utili a soddisfare il proprio fabbisogno, la platea dei potenziali affidatari, i prezzi di mercato;
- stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. n. 445/2000, anche secondo il documento di gara unico europeo, da cui risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e ss. del Codice e dei requisiti di carattere speciale ove previsti;
- inserimento nel contratto di clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: -la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito unicamente con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; - l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta; -comunicazione all'Anac; -sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento della Fondazione per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- applicazione dei commi 5 e ss. dell'art. 6 del Regolamento, in quanto compatibili.

4. Il ricorso all'affidamento diretto deve essere sempre motivato.

ART. 10 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIO BANDO

1. Agli acquisti di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c), c.1) e d) effettuati mediante procedura negoziata senza previo bando tramite ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione, si procede mediante:

- a) predisposizione e invio da parte del RUP al Direttore ovvero - in sua mancanza o nel caso in cui le funzioni di RUP siano in capo al Direttore - al Presidente, di: dichiarazione di assenza di conflitti di interessi; bozza di determina di autorizzazione all'indizione della procedura che individui l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali (per quanto non indicato si rimanda all'Allegato II.1 del Codice);
- b) adozione da parte del Direttore - in sua mancanza o nel caso in cui le funzioni di RUP siano in capo al Direttore - del Presidente della determina di autorizzazione all'indizione della procedura e conferma nomina RUP;
- c) acquisizione del CIG e richiesta di offerta agli operatori individuati;
- d) selezione dell'offerta migliore effettuata:
 - o in caso di aggiudicazione al prezzo più basso, dal RUP;
 - o in caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita commissione giudicatrice nominata, su richiesta del RUP, dal Direttore ovvero - in sua mancanza o nel caso in cui le funzioni di RUP siano in capo al Direttore - dal Presidente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; la commissione deve essere formata da un numero dispari di componenti fino a un massimo di cinque, esperti nel settore oggetto del contratto; alla commissione giudicatrice può far parte anche il RUP in qualità di presidente;
- e) trasmissione della bozza di determina di aggiudicazione al Direttore, ovvero - in sua mancanza o nel caso in cui le funzioni di RUP siano in capo al Direttore - al Presidente;
- f) determina di aggiudicazione del Direttore ovvero - in sua mancanza o nel caso in cui le funzioni di RUP siano in capo al Direttore - del Presidente e, previa verifica dei requisiti, stipulazione del contratto.

2. Agli acquisti di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c), c.1) e d) effettuati mediante procedura negoziata senza previo bando senza ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione, la Fondazione procede in via autonoma secondo le seguenti modalità:

- individuazione degli operatori economici da invitare in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori;
- invio di lettera di invito, predisposta dal RUP, tramite PEC, con allegato il disciplinare, il capitolato tecnico e altri eventuali allegati;
- non applicazione del sorteggio o altro metodo di selezione casuale, salvo motivate ragioni indicate dal RUP;
- applicazione dei commi 5 e ss. dell'art. 6 del Regolamento, in quanto compatibile.

ART. 11 – SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o

lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Nei documenti di gara devono essere espressamente indicate:

- le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, quindi non subappaltabili;
- le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D-L n. n. 189/2016, conv., con mod., dalla L. n. 229/2016.

3. Gli appaltatori possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Fondazione e sempreché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico cause di esclusione;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

4. Nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, del libero accesso al mercato, la Fondazione, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, può indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sia in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, sia in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

5. Si applicano in via suppletiva le previsioni contenute nell'art. 119 del Codice.

ART. 12 – FORMA DEL CONTRATTO – ORDINE

1. Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1 lett. b), del Codice (insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement) in modalità elettronica, in forma con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata.

2. Nelle altre ipotesi di cui all'art. 5 del Regolamento, il contratto è stipulato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio a mezzo di scambio di lettere, anche tramite PEC o analoghi strumenti negli altri Stati membri o la funzione di "Stipula" della Piattaforma MEPA.

3. Il contratto deve indicare almeno i seguenti elementi:

- oggetto dei lavori, forniture e servizi che si affidano;
- importo dell'affidamento;

- condizioni di esecuzione;
- inizio e termine del contratto;
- modalità di pagamento;
- penali, se previste;
- estremi delle garanzie prestate, se previste;
- dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 l. 136/2010;
- estremi di verifica della regolarità contributiva.

4. Ai fini della stipulazione del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

ART. 13 – MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto senza l'esperimento di una nuova procedura di affidamento seguono le prescrizioni di cui all'art. 120 del Codice.
2. Le modifiche e le varianti su proposta del Direttore Lavori o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto devono essere autorizzate dal RUP e trasmesse alla Fondazione.
3. La Fondazione, conseguentemente all'autorizzazione, procede all'approvazione e nel caso variante suppletiva sottoscrive idoneo atto aggiuntivo.

ART. 14 – VERIFICHE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI E CONTROLLI A CAMPIONE

1. Ai fini delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti in capo agli operatori economici affidatari, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE2) che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 100 del Codice.
2. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52 del Codice effettua controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari nell'anno precedente, nelle ipotesi di affidamenti diretti fuori MEPA.
4. I suddetti controlli vengono eseguiti nella misura di almeno il 5% delle dichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, individuate mediante un sistema di sorteggio informatico casuale.
5. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
6. Il periodo di sospensione verrà valutato in rapporto alla gravità ed all'importo dell'affidamento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 15 – DOCENZE

1. La Fondazione provvede, mediante avviso pubblico, alla formazione e aggiornamento di un albo dei docenti (di seguito “Albo Docenti”) al quale attinge per il conferimento di incarichi di collaborazione alla luce della pianificazione annuale.
2. L’Albo Docenti ha lo scopo di individuare e qualificare le figure professionali potenzialmente destinate a svolgere il ruolo di docente nei corsi e nelle attività formative che la Fondazione intende organizzare.
3. L’iscrizione all’Albo Docenti costituisce requisito indispensabile per poter svolgere attività di tipo didattico formativo organizzate dalla Fondazione. L’iscrizione all’Albo Docenti non comporta il riconoscimento di alcun titolo in capo al docente per l’attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo né obbliga la Fondazione al conferimento.
4. L’iscrizione all’Albo Docenti avviene su domanda dell’interessato, previa verifica dei requisiti giuridici e tecnici. Il docente è inserito direttamente nell’Albo Docenti qualora sia già in possesso di qualificazione in relazione a una specifica area di competenza attribuita da una agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte partner della Fondazione.
5. I docenti iscritti all’Albo sono inseriti in un sistema di valutazione ponderata curriculum/colloquio, le cui risultanze sono poste a base per l’attribuzione degli incarichi. L’esame dei titoli e la selezione sono rimessi a una commissione nominata dal Direttore.
6. La Fondazione procede all’affidamento di incarichi di collaborazione, stabilendo remunerazione e durata, in funzione dello svolgimento delle attività di volta in volta avviate, tenendo conto del buon esito di eventuali precedenti collaborazioni, e nel rispetto dei piani finanziari e delle risorse economiche destinate a ciascun progetto, nonché di quanto previsto dalla normativa in vigore.
7. È fatta salva l’adozione di apposito Regolamento avente a oggetto la disciplina dell’Albo Docenti e il conferimento degli incarichi di docenza, che tenga luogo o integri le disposizioni del presente articolo.

ART. 16 – INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - SERVIZI SCOLASTICI

1. Per l’attuazione di interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, la Fondazione:
 - a) applica ai relativi procedimenti le previsioni di cui all’art. 7-ter del DL n. 76/2020;
 - b) può, in deroga alle previsioni di cui all’art. 7, comma 2, lett. a) del DL n. 76/2020, procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l’affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e all’art. 48 del Codice, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Fondazione ovvero in elenchi o albi messi a disposizione della centrale di committenza comunque nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 3 del presente Regolamento;
 - c) può operare con funzioni di stazione appaltante senza che sia necessaria alcuna qualificazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del presente Regolamento.
2. In relazione all’Investimento 1.5 – Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy a valere sul PNRR, la lettera b) del comma 1 che precede si applica limitatamente alle procedure relative alle seguenti voci di costo previste nel relativo piano finanziario: -spese per attrezzature e arredi tecnici innovativi per i laboratori 4.0; -spese di progettazione e tecnico-operative, compresi i costi di collaudo e le spese per gli

obblighi di pubblicità. Restano invece escluse le procedure relative a eventuali spese per interventi di carattere edilizio strettamente necessari e funzionali alla realizzazione dei laboratori e relative spese tecniche.

3. La Fondazione procede all'aggiudicazione degli appalti di servizi scolastici sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o, in alternativa, del criterio del minor prezzo.

TITOLO IV – NORME FINALI

ART. 17 – ATTESTAZIONE E BENESTARE AL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE

1. Le fatture relative alla prestazione o fornitura di beni e servizi saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica di conformità delle prestazioni pattuite, su conto dedicato dichiarato dall'impresa.

2. Gli acquisti di valore pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore, rispettivamente, a € 1.000.000,00 per i lavori e alla soglia comunitaria per forniture e servizi, sono soggetti a certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori per i lavori e dal RUP, con l'ausilio del Direttore dell'Esecuzione dei Lavori, per forniture e servizi.

ART. 18 – ONERI FISCALI

1. Gli importi di spesa indicati nel Regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa".

2. Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dalla Fondazione.

ART. 19 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trova applicazione la normativa di legge e regolamentare statale, nonché regionale in quanto applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima normativa prevalgono automaticamente sulle disposizioni del Regolamento rispetto ad esse incompatibili.

3. Sino all'adeguamento dello statuto della Fondazione a quanto previsto dal decreto n. 89 del 17 maggio 2023 del Ministro dell'istruzione e del merito e sulla base dello schema di statuto di cui all'Allegato A al decreto medesimo e sino alla scadenza dell'eventuale proroga a norma dell'art. 3, comma 4 del predetto decreto, ogni riferimento del presente Regolamento al Consiglio di amministrazione si intende riferito alla Giunta esecutiva.

4. È abrogato il Regolamento degli acquisti di beni e servizi della Fondazione ITS di cui al Cap. 1 del Regolamento della Fondazione approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo del 25 novembre 2011.

5. Le procedure il cui atto di avvio sia già stato adottato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del regolamento di cui al precedente comma 4, ferma la disapplicazione delle relative disposizioni incompatibili con il Codice. L'esecuzione dei contratti stipulati in vigenza della precedente normativa è disciplinata, per la parte residua, dal presente Regolamento.